LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Oggetto:

Opposizione ex 617 cpc a ordinanza ex 553 cpc

Ud. cc 6 ottobre 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10226/2024 R.G. proposto da:

CARUTER S.R.L., in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO BRIGUGLIO e NATALE BONFIGLIO, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), subentrata a titolo universale a RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIA INTERDONATO, già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avvocato CARMELA SALVO ed attualmente domiciliata per legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificato del nominato difensore di fiducia;

-controricorrente-

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE PER LA PROVINCIA DI MESSINA e ATO ME 2 SPA IN LIQUIDAZIONE;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

-intimati-

avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto n. 969/2023 depositata il 23/10/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. La presente controversia trae origine dall'emissione, in data 24/01/2012 da parte del Tribunale Civile di Patti, di un decreto ingiuntivo su ricorso della società Caruter S.r.l. nei confronti della società debitrice ATO Me 2 S.p.a. in liquidazione. Caruter, dunque, in data 30/01/2012 notificava all'ATO Me 2 il D.I. (munito di formula esecutiva in data 25/01/2012) unitamente ad atto di precetto, intimando il pagamento immediato del credito di € 4.109.066,03.

Per realizzare detto credito, Caruter aveva intrapreso altre procedure esecutive mobiliari, in esito alle quali residuava un credito complessivo di € 2.636.689,43.

2. ATO Me 2 vantava un credito nei confronti dell'allora Riscossione Sicilia S.p.A., per somme da questa riscosse per conto dell'ATO a titolo di T.I.A., sicché Caruter notificava a Riscossione Sicilia (in data 14/10/2016) un atto di pignoramento presso terzi di tutte le somme dovute e debende da questa all'ATO Me 2, fino a concorrenza di € 3.955.034,15. Originava dunque la procedura esecutiva n. 611/2016 RGE presso il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto.

In tale contesto, la terza pignorata rendeva la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Precisamente, dichiarava " *… che a far data dal 14/10/2016 (data di notifica dell'atto di pignoramento), per conto del debitore esecutato ATO ME SpA in liquidazione, sta provvedendo ad accantonare le somme da riscuotersi per un precedente pignoramento presso terzi fino al raggiungimento di € 1.195.124,65 e risulta, altresì, da riversare alla Regione Siciliana (a saldo di somme corrisposte dalla*

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

stessa Regione al predetto Ente a titolo di anticipazioni l'importo di € 4.688.197,39 …". Emergevano, dunque, precedenti pignoramenti.
Nell'ambito della procedura 611/2016 RGE, il GE emetteva ordinanza di assegnazione del 12/12/2016 con cui il assegnava alla Caruter la somma di € 3.814.943,90, di cui € 2.636.689,43 oggetto di pignoramento e € 1.178.254,47 richiesti con atto di intervento.
Nell'udienza in cui veniva emessa l'ordinanza, la presenza ATO Me 2 non figurava a verbale.

Riscossione Sicilia S.p.A. (oggi ADER) proponeva istanza urgente di sospensione di detta ordinanza e di anticipazione di udienza.

Veniva adottato *inaudita altera parte* decreto di sospensione dell'ordinanza, poi revocato con ordinanza del 22/03/2017 ad esito della fase a cognizione sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi.

Medio tempore – il 22/12/2016 – Caruter intimava a Riscossione Sicilia S.p.A.- Direzione Generale di Palermo precetto per il pagamento di € 3.815.898,05, oltre alle spese della procedura, proprio in forza dell'ordinanza di assegnazione. Successivamente – il 13/02/2017 – notificava atto di pignoramento presso terzi di tutte le somme dovute e debende a Riscossione Sicilia S.p.A. (n.q. di debitore esecutato) dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e da Poste italiane, fino alla concorrenza di € 5.723.847,07.

Si giungeva, dunque, alla conclusione della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi iscritta al N. 910/2017 R.G.E. del Tribunale di Palermo mediante ordinanza di assegnazione delle somme pignorate ed alla corresponsione della somma di € 3.847.828,44 in favore di Caruter da parte di MPS con bonifico bancario recante causale "*liquidazione procedura giudiziale n. RG 611/2016*".

3. Riscossione Sicilia (oggi ADER), esaurita la fase a cognizione sommaria, dunque, introduceva il giudizio di merito dell'opposizione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 617, co. 2, c.p.c., in sintesi

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

lamentando un'erronea interpretazione della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dall'opponente (n.q. di terza pignorata).

Resisteva la creditrice procedente Caruter.

Il terzo debitore pignorato ATO Me 2 non si costituiva.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 969/2023 accoglieva l'opposizione *ex* art. 617, c. 2 c.p.c. proposta da Riscossione (oggi ADER) nei riguardi della ordinanza di assegnazione del 12.12.2016, che veniva revocata con conseguenze restitutorie imposte a Caruter di quanto azionato in forza dell'utilizzo dell'ordinanza revocata quale titolo esecutivo, e con condanna di quest'ultima altresì al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 24.668,00.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Caruter S.r.l., demandando la cassazione del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Ha resistito con controricorso ADER.

Non sono state depositate memorie.

La Corte si è riservata di depositare l'ordinanza entro il termine di giorni 60 dalla data della decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella impugnata sentenza il Tribunale, quale giudice dell'opposizione, ha accolto l'opposizione proposta da ADER (basata sull'erroneità dell'interpretazione della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa da Riscossione nella nota del 20/10/2016) sulla base delle seguenti fondamentali argomentazioni:

- nella dichiarazione ex 547 c.p.c., con il richiamo alla normativa di cui al D. Lgs. n. 237/97, Riscossione aveva rappresentato l'esistenza di un vincolo sulle somme incassate, in quanto destinate ad essere riversate ad altri creditori, mentre il riferimento all'accantonamento di somme per conto di ATO ME voleva esprimere la materiale indisponibilità di somme da assegnare a Caruter al tempo del pignoramento del 14/10/2016. In sostanza, si era fatto riferimento a

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

due precedenti pignoramenti (con annessi vincoli) presso terzi per conto del debitore ATO Me 2: a) l'uno notificato in data 14/10/2016, in forza del quale si stavano accantonando delle somme da riversarsi al creditore pignorante Procedente Pizzo Pippo (per somme dovute a Serit Sicilia SPA, poi Riscossione Sicilia e poi ex lege, ADER) in base dalla "ordinanza di assegnazione somme del 16.9.2016 adottata nella procedura esecutiva N. 239/2015 RGE, in cui Caruter interveniva; b) l'altro in forza del quale avrebbero dovuto riversarsi alla Regione Siciliana (a saldo di somme corrisposte dalla stessa Regione al predetto Ente a titolo di anticipazioni) l'importo di € 4.688.197,39;

- Riscossione non disponeva dell'importo di € 4.688.197,39 da assegnare a Caruter, in quanto non riscosso. Invero, in virtù della convenzione stipulata con l'Assessorato Regionale Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana e l'ATO ME 2, quest'ultima aveva ottenuto in anticipazione la somma di € 6.000.000,00 per la prosecuzione della propria attività. L'esattore avrebbe dunque dovuto riversare – non appena riscossa – alla Regione la somma di € 4.688.197,39 a saldo dell'anticipazione. D'altronde, era in corso il progressivo accantonamento in favore della creditrice Pizzo Pippo promotrice della procedura esecutiva N. 239/15 RGE, delle somme fino ad allora riscosse fino alla concorrenza di € 1.195.124,65, nonché della mancata riscossione delle somme residuali pari a € 4.688.197,39. Il senso della dichiarazione avrebbe dovuto essere inteso come negativo: solo una volta soddisfatto tale credito, la Caruter srl avrebbe potuto pignorare il residuo delle somme rimaste nella disponibilità dell'agente della riscossione.

2. Caruter articola in ricorso in sei motivi, posti in successivo subordine a un primo motivo ritenuto assorbente. Precisamente:

- con il primo motivo di ricorso, denuncia: <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014 conv. in L. n.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

114/2014, nonché dell'art. 102 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza e del processo esecutivo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato litisconsorte necessario, e pertanto alla violazione dell'art. 102 c.p.c.") per avere il Tribunale omesso di rilevare la mancata evocazione in giudizio – vanamente evidenziata dal creditore procedente ed intervenuto Caruter - del debitore esecutato Ato Me 2 S.p.A., litisconsorte necessario non costituito, stante la invalidità della notifica indirizzata ad esso debitore esecutato presso un indirizzo estratto da un Registro non ricompreso tra i registri all'uopo idonei secondo il quadro normativo di riferimento vigente ratione temporis.>>. In estrema sintesi, richiede a questa Corte di rilevare d'ufficio la mancata integrità *ab origine* del contraddittorio, in quanto nei precedenti gradi di giudizio ATO Me 2 (debitore esecutato e litisconsorte necessario) non sarebbe mai stato ritualmente evocato in giudizio – ricorrendo un'ipotesi di nullità della notifica telematica ex art. 160 c.p.c. – né è intervenuta sanatoria per costituzione spontanea secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3;

- con il secondo motivo, che articola in subordine, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 617, comma 2, 99 e 100 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché correlativamente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. <<per avere il Tribunale erroneamente deciso nel merito sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione somme del 12.12.2016, nonostante che quell'ordinanza, fondata su due autonome *rationes decidendi*, fosse stata censurata dall'opponente Riscossione Sicilia con esclusivo riguardo ad una di esse.>>. In estrema sintesi, sostiene che in sede di opposizione, in realtà, Riscossione Sicilia non abbia censurato la

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

motivazione dell'ordinanza di assegnazione del 12.12.2016: il Tribunale avrebbe dovuto prenderne atto e, data l'idoneità della medesima motivazione a sorreggere la decisione, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per difetto di interesse. Il giudice, pertanto, avrebbe accolto l'opposizione per motivi diversi da quelli espressi nel ricorso introduttivo (*mutatio libelli*);

- con il terzo motivo, che articola in ulteriore subordine, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 547 e 100 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., in quanto <<Il Tribunale, al cospetto della dichiarazione positiva del terzo pignorato il quale risultava detenere – al netto delle somme in corso di accantonamento per un precedente pignoramento – ulteriori ingenti somme più che sufficienti al soddisfacimento del credito azionato da Caruter, ha erroneamente accolto l'opposizione attribuendo valore negativo alla dichiarazione del terzo in riferimento alla asserita indisponibilità giuridica delle somme dedotta dal terzo pignorato in palese violazione dell'art. 100 c.p.c. Ha altresì errato il Tribunale, incorrendo nella violazione dell'art. 2697 , ad addossare l'onere della prova in relazione alla detenzione delle somme da parte del terzo pignorato "sulla parte attrice in senso sostanziale (quale è quella che notifica l'atto di pignoramento presso terzi)": i) in presenza di una dichiarazione positiva; ii) nella più totale assenza di una valida contestazione da parte del terzo pignorato (a tanto non legittimato) in relazione alla asserita indisponibilità delle somme pignorate, da riversare a suo dire alla Regione Sicilia.>>.

- con il quarto motivo, che articola in stretto subordine rispetto al terzo motivo, denuncia:<<Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in combinato disposto con gli artt. 547, 553 e 617 comma 2 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c.>>. In sintesi: sotto un primo profilo, il giudice avrebbe violato i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362, c. 1 c.c. e i principi giurisprudenziali in tema, applicabili

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

anche alla dichiarazione del terzo in quanto atto <<indubitabilmente negoziale>> nella parte in cui, dando valore negativo alla dichiarazione, avrebbe mancato di valorizzare il dato letterale della dichiarazione. Sotto un secondo profilo, in tesi del ricorrente, l'unica *causa petendi* dell'opposizione promossa da Riscossione Sicilia è il valore negativo della dichiarazione: il Tribunale avrebbe dovuto dichiararla inammissibile o infondata poiché l'ordinanza di assegnazione si riferiva, invece, a dichiarazione positiva. Dalla disciplina di cui agli artt. 547 e 553 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità, invero, trae la conclusione che la dichiarazione del terzo di ragioni creditorie incerte, condizionate e non esigibili deve comunque considerarsi positiva, sicché anche i vincoli di impignorabilità e destinazione contenuti nella dichiarazione eventualmente dichiarati non ostano a doverla ritenere positiva;

- con il quinto motivo, che pure articola in via subordinata, censura violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e del principio di economia processuale per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità <<in relazione al capo condannatorio, conseguenziale alla disposta revoca dell'ordinanza di assegnazione, di Caruter alla restituzione in favore del terzo pignorato Riscossione Sicilia delle somme frattanto corrisposte alla prima all'esito di ulteriore procedura esecutiva presso terzi dalla medesima Caruter instaurata, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, nei confronti del terzo pignorato Monte Paschi di Siena s.p.a., debitore di Riscossione Sicilia. Si ritiene, anche in ossequio al principio di economia processuale, che quando – fermo e indiscusso il credito principale - si accerta l'inesistenza del diverso credito del debitore principale verso il *debitor debitoris* e quest'ultimo abbia pagato al creditore principale, il pagamento indebito è in realtà quello del terzo nei confronti del suo presunto creditore, avendo egli pagato (il creditore principale) in ragione di un proprio asserito debito nei

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

confronti del debitore principale, credito che in realtà non esiste. La somma indebitamente corrisposta andrà quindi recuperata dal terzo agendo verso il suo presunto creditore (il debitore principale) che in realtà non è tale. Ossia nella fattispecie, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena (terzo pignorato nella procedura esecutiva N. 910/2017 RGE Tribunale di Palermo) che ha pagato Caruter s.r.l. (creditore procedente) rispetto ad un titolo (ordinanza di assegnazione del G.E. Barcellona P.G) che vedeva Riscossione Sicilia s.p.a. debitore esecutato quale terzo pignorato nella detta procedura esecutiva N. 611/2016 RGE Trib. di Barcellona P.G.>>;

- con il sesto ed ultimo motivo, infine, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 553 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata contrasterebbe con l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Palermo del 28/03/2017 (nell'espropriazione presso terzi N. 910/2017 RGE). In estrema sintesi, lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto previamente revocare gli effetti di tale ordinanza prima di accogliere l'azione di ripetizione di Riscossione Sicilia, il che non sarebbe nemmeno stato possibile in virtù della mancata impugnazione e della stabilità degli effetti di detta ordinanza. In ragione di tale contrasto, l'azione di ripetizione doveva esser dichiarata inammissibile.

3. Occorre preliminarmente rilevare la tardività e inammissibilità del controricorso di ADER.

3.1. Invero il ricorso per cassazione di Caruter S.r.l. è stato notificato ad ADER in data 23 aprile 2024.

Ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c., il termine perentorio per il deposito del controricorso è di 40 giorni dalla notificazione del ricorso, scadente (tenuto conto delle festività) il 3 giugno 2024.

ADER ha depositato il controricorso solo in data 9 giugno 2024.

Ne consegue che il controricorso di ADER è tardivo, con conseguente inammissibilità delle difese ivi spiegate.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

3.2. Al rilievo della tardività si aggiunge l'inammissibilità del controricorso di ADER per difetto di rappresentanza e patrocinio.

Risulta dagli atti che ADER ha conferito il mandato difensivo ad un avvocato del libero foro.

Tuttavia, ai sensi del Protocollo d'intesa stipulato tra ADER e l'Avvocatura Generale dello Stato (AGS) il 24 settembre 2020 e dei successivi addenda regolamentari, la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione era consentita unicamente in via derogatoria ed eccezionale fino alla data del 31 marzo 2023 (terzo *addendum prorogatorio*: cfr. Cass. n. 13250/2025).

Poiché il presente giudizio di legittimità è stato incardinato successivamente a tale termine di proroga, la rappresentanza e il patrocinio di ADER spettavano in via esclusiva ed inderogabile all'Avvocatura Generale dello Stato.

Ne consegue che il controricorso, notificato e depositato da difensore del libero foro privo del relativo potere rappresentativo, è inammissibile (Cass. n. 26531/2020; n. 36498/2021), con conseguente inefficacia di ogni successiva attività difensiva svolta dalla controricorrente.

3.3. In definitiva, va affermata la inammissibilità del controricorso sulla base del seguente principio di diritto:

<<In tema di rappresentanza e patrocinio in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dinanzi alla Corte di cassazione, scaduto il 31 marzo 2023 il termine di proroga previsto dal terzo addendum al Protocollo d'intesa con l'Avvocatura Generale dello Stato, la rappresentanza e la difesa dell'Ente spettano esclusivamente all'Avvocatura Generale dello Stato, con le sole deroghe previste dal medesimo Protocollo. Ne consegue che il controricorso, notificato e depositato da un avvocato del libero foro privo del relativo potere rappresentativo perché officiato della difesa dopo la scadenza del detto termine e in difetto delle condizioni di deroga, è inammissibile per

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

difetto di valido patrocinio, con conseguente inefficacia dell'attività difensiva svolta.>>

4. Passando al merito cassatorio, il primo motivo è ammissibile e fondato.

4.1. Sotto il primo profilo, in punto di qualificazione del rapporto processuale, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) promosso dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme pronunciata nell'espropriazione presso terzi, il debitore esecutato riveste la qualità di litisconsorte necessario indefettibile insieme al creditore procedente e al terzo (Cass. Sez. U., n. 10226/2014; Cass. n. 19520/2020; n. 1328/2021; n. 37847/2021; n. 9902/2026).

La caducazione o la conferma dell'ordinanza di assegnazione incide infatti direttamente sulla liberazione del debitore esecutato nei confronti del creditore e sulla ridefinizione del rapporto di debito/credito sottostante, configurando un'ipotesi di causa inscindibile ex art. 102 c.p.c.

Quanto alle modalità di evocazione in giudizio, è del pari pacifico che l'atto di opposizione ex art. 617 c.p.c. e la successiva citazione per la riassunzione del giudizio di merito sono stati notificati da Riscossione Sicilia (oggi ADER) alla debitrice ATO ME 2 S.p.a. tramite PEC inviata all'indirizzo estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Tuttavia, per costante indirizzo nomofilattico, l'Indice PA (IPA) non rientra tra i "pubblici elenchi" tassativamente autorizzati dall'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 per la notificazione degli atti giudiziali civili nei confronti di società commerciali (per le quali gli unici elenchi validi sono l'INI-PEC ed il Registro delle Imprese).

La notifica è, pertanto, nulla per essere stata eseguita ad un indirizzo tratto dall'IPA e di tale nullità, risultando il debitore esecutato

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

essere rimasto contumace, non è intervenuta alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.

A questo punto, occorre valutare se di tale nullità possa utilmente dolersi la parte del processo diversa da quella la cui evocazione in giudizio detta nullità affligge.

Il Collegio è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale — formatosi prevalentemente in tema di nullità relative della notificazione in cause scindibili od in materia di obbligazioni solidali — secondo cui la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la pretermissione di una parte costituiscono un'eccezione *de iure tertii*, riservata alla sola parte direttamente interessata e non eccepibile da altri convenuti o dal creditore regolarmente evocato per difetto di un interesse diretto ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20637/2006; n. 5084/2023; n. 2246/2024).

Ritiene tuttavia di non potere applicare tale principio nella sua assolutezza, quanto meno allorché interferisca col diverso principio della rilevabilità d'ufficio e da parte di qualsiasi parte costituita del difetto di integrità del contraddittorio nelle ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 11574/2018; n. 37847/2021; n. 25500/2025; n. 9902/2026), da reputarsi preminente.

Tale tesi è preferibile sul piano dogmatico e sistematico per le seguenti concorrenti ragioni:

a) per la natura di ordine pubblico dell'art. 102 c.p.c.: la presenza di tutti i litisconsorti necessari non tutela soltanto il diritto individuale di difesa della parte pretermessa (art. 24 Cost.), ma attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale ed all'esercizio stesso della *potestas iudicandi*, costituendo una norma d'ordine pubblico processuale inderogabile; la decisione pronunciata a contraddittorio non integro nei confronti di un litisconsorte necessario è viziata da nullità assoluta ed è ontologicamente *inutiliter data*, ossia inidonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale;

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

b) per la sussistenza dell'interesse ad agire della parte costituita (art. 100 c.p.c.): la parte regolarmente evocata in giudizio (nella specie, il creditore procedente Caruter S.r.l.) ha un interesse concreto, diretto ed attuale a far valere l'invalidità della notificazione eseguita al litisconsorte necessario; infatti, una sentenza emessa a contraddittorio non integro non vincola il litisconsorte pretermesso, il quale rimarrebbe legittimato in ogni tempo a farne valere l'inefficacia o ad impugnarla con l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.. Ne consegue che le parti costituite vantano un interesse giuridicamente rilevante – e, pertanto, necessariamente da tutelarsi - ad evitare la formazione di una decisione claudicante e permanentemente esposta a caducazione;

c) per la non-estensibilità della categoria delle nullità relative: il principio dell'eccezione *de iure tertii* trova applicazione certamente quando la nullità della notificazione riguardi un rapporto scindibile o un interesse puramente individuale dell'evocato; quando invece la legge (art. 102 c.p.c.) o la natura del rapporto dedotto in giudizio presuppongono l'indispensabilità della presenza di una parte, come - nella specie - del debitore esecutato, il vizio si converte in un difetto strutturale del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità (Cass. n. 37847/2021; n. 9902/2026).

Neppure si appalesa necessaria la rimessione della causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., non apparendo che le pronunce che limitano la legittimazione (a dolersi della nullità della *vocatio in ius*) al solo pretermesso (Cass. n. 20637/2006; n. 2246/2024) abbiano mai affrontato esplicitamente l'ipotesi in cui la nullità affligga la *vocatio in ius* di un litisconsorte necessario rimasto estraneo al processo: ciò che esclude in radice un qualunque contrasto.

4.2. Il motivo, oltre che ammissibile, è anche fondato.

Come sopra rilevato, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte Suprema (Cass. Sez. U., n. 10226/2014; Cass. n.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

19520/2020; n. 1328/2021), nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) promosso dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme, il debitore esecutato riveste la qualità di litisconsorte necessario indefettibile insieme al creditore procedente e al terzo, in quanto l'accertamento sulla legittimità o caducazione del titolo di assegnazione incide direttamente sulla liberazione dal debito e sul rapporto di debito/credito sottostante.

Nel caso di specie, l'atto di opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. e la successiva citazione per la riassunzione del giudizio di merito sono stati notificati da Riscossione Sicilia (oggi ADER) alla società debitrice ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione tramite PEC inviata all'indirizzo "atome2spa@pec-mail.it", estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Tuttavia, per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., n. 28667/2020; Cass. n. 24682/2021; n. 32881/2023), l'Indice PA (IPA) non rientra tra i "pubblici elenchi" tassativamente autorizzati dall'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 ai fini della notificazione degli atti giudiziali civili nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni destinate.

Trattandosi nella specie di una società per azioni commerciale (ancorché partecipata ed in liquidazione), gli unici elenchi validi ed idonei a garantire la certezza legale del domicilio telematico erano l'INIPEC o il Registro delle Imprese.

D'altra parte, la notificazione eseguita ad un indirizzo estratto dall'IPA nei confronti di una società commerciale è affetta da nullità insanabile ove non sia seguita dalla costituzione spontanea del destinatario (nella specie rimasto contumace).

Ne consegue che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha erroneamente omesso di rilevare d'ufficio la nullità della notifica nei confronti del litisconsorte necessario ATO ME 2 S.p.A. e di ordinare la

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

rinnovazione della notifica e/o l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

L'omessa, in quanto invalidamente eseguita, integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario determina la nullità dell'intero processo svoltosi in primo grado e della relativa sentenza.

In definitiva, il motivo viene accolto sulla base del seguente principio di diritto:

*<<In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) promosso avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme, il debitore esecutato riveste la qualità di litisconsorte necessario unitamente al creditore procedente e al terzo pignorato. Ne consegue che non solo la mancata, ma anche l'invalida evocazione in giudizio del debitore esecutato determina la nullità dell'intero processo e della sentenza pronunciata a contraddittorio non integro. Tale vizio, attenendo all'ordine pubblico processuale e condizionando la validità della decisione (*inutiliter data *e soggetta all'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.), è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado ed eccepibile da qualsiasi parte costituita, senza che possano ostarvi la qualificazione della doglianza sulla nullità della* vocatio in ius *quale eccezione* de iure tertii *e il principio della sua normale riserva al solo soggetto pretermesso.>>;*

<<Ai fini della notificazione degli atti giudiziali civili a mezzo PEC, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) non rientra tra i "pubblici elenchi" tassativamente autorizzati dall'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 per le notificazioni indirizzate a società commerciali (per le quali gli unici elenchi validi sono l'INI-PEC e il Registro delle Imprese); pertanto, la notificazione dell'atto introduttivo di lite a un litisconsorte necessario, eseguita nei confronti di una società debitrice poi rimasta contumace ad un indirizzo estratto dall'IPA, è affetta da nullità non sanata per mancato raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

3, c.p.c., imponendo la rimessione della causa al primo giudice ex art. 383, ultimo comma, c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio.>>

5. Dall'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento di tutti gli altri motivi, relativi a vario titolo al merito dell'opposizione trattato a contraddittorio non integro.

Tanto preclude, in questa sede e prima della restaurazione dell'integrità del contraddittorio, il rilievo che il Giudice dell'opposizione ha omesso di esaminare la contestazione formulata da Caruter S.r.l. in ordine al difetto di prova e di opponibilità del preteso obbligo di riversamento delle somme alla Regione Siciliana vantato da ADER, invertendo illegittimamente l'onere probatorio che gravava interamente sulla terza pignorata opponente.

6. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, affinché provveda ad ordinare la rinnovazione della notificazione e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ATO ME 2 S.p.a. in liquidazione ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e a rinnovare l'esame del merito (beninteso, impregiudicatone l'esito), rimanendo assorbiti i restanti motivi di ricorso.

7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, tenuta presente la già rilevata inammissibilità del controricorso.

Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater,* d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte:

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

- accoglie il primo motivo ricorso e, per l'effetto, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e

- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d